V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 78

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 86

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 80

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano. Atto n. 247 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

AVVERTENZA 85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si rivolge al presidente Mangialavori, riferendo che nella odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea il presidente della Commissione Lavoro, onorevole Rizzetto, ha erroneamente attribuito alla Commissione Bilancio nel suo complesso la formulazione di taluni rilievi e criticità in ordine ai profili di carattere finanziario relativi alla proposta di legge C. 2067, recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.

Ricorda, al riguardo, che nella seduta di ieri della Commissione sul citato provvedimento si è svolta solo una discussione di carattere generale, all'esito della quale la Commissione ha concordemente stabilito di non procedere, già nella medesima se-

duta, all'espressione del parere di propria competenza, ritenendo più opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria presso la Commissione di merito.

Sottolinea, pertanto, come nella predetta circostanza non sia stata assunta, da parte della Commissione Bilancio, alcuna decisione definitiva sul citato provvedimento. Alla luce della ricostruzione di quanto avvenuto nella seduta della giornata di ieri, ritiene gravi le dichiarazioni rese in proposito nell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea dal presidente Rizzetto. Invita pertanto il presidente Mangialavori a farsi tramite, possibilmente nella stessa Assemblea, di un intervento chiarificatore rispetto ai contenuti della discussione svoltasi sul citato provvedimento nella seduta di ieri presso la V Commissione Bilancio, al fine di precisare come non sia stata assunta alcuna decisione suscettibile di condizionare il prosieguo dell'esame del medesimo provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) concorda con la ricostruzione resa dalla deputata Guerra, ricordando che nella seduta di ieri della Commissione Bilancio abbia avuto luogo esclusivamente una discussione di ordine generale sui profili di carattere finanziario della proposta di legge C. 2067, all'esito della quale, sulla base di un accordo intercorso tra i diversi gruppi parlamentari, si è ritenuto opportuno rinviare l'espressione del parere di competenza al fine di consentire un maggiore approfondimento, anche da parte della Commissione di merito, su taluni profili problematici del testo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), ricollegandosi alla vicenda richiamata in premessa dalla collega Guerra, invita il presidente Mangialavori a farsi carico di una specifica iniziativa volta a rappresentare formalmente alla Presidenza della Camera quanto effettivamente avvenuto nella seduta di ieri della Commissione Bilancio e a chiarire in via definitiva quanto inopinatamente affermato dal presidente Rizzetto nell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea, che non corrisponde in alcun modo al vero.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi agli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, svolge una riflessione di carattere più generale, evidenziando la necessità che per il futuro, anche al fine di evitare tanto che soggetti esterni alla Commissione Bilancio possano rendere interpretazioni autentiche di quanto avviene nelle sedute della medesima Commissione, quanto il crearsi di possibili divergenze, come avvenuto in occasione dell'esame dei profili finanziari della proposta di legge C. 2067, sia possibile assicurare tempi adeguati per una discussione ampia e approfondita dei suddetti profili e per una interlocuzione seria con il Governo, al fine di svolgere una istruttoria dei provvedimenti all'esame della Commissione idonea a prevenire l'assunzione di decisioni che siano frutto di posizioni preconcette.

Daniela TORTO (M5S), associandosi alle valutazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta, coglie altresì l'occasione per richiedere formalmente la predisposizione, da parte del Governo, di una documentazione tecnica che possa asseverare gli effetti finanziari negativi che si assume possano derivare da un'eventuale approvazione del testo originario della proposta di legge C. 2067, che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo ha quantificato nell'ordine di oltre 8 miliardi di euro in ragione d'anno, al fine di poter disporre, nel momento in cui la Commissione Bilancio riprenderà l'esame in sede consultiva della citata proposta di legge, degli elementi informativi essenziali allo svolgimento di una discussione approfondita sul provvedimento medesimo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, si riserva di valutare le opportune iniziative, alla luce delle richieste avanzate nel corso dei precedenti interventi.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
C. 1573 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 28 gennaio scorso *(vedi allegato)*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ringraziare la sottosegretaria per la documentazione depositata, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto degli elementi informativi in essa contenuti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.
C. 758.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è tuttora in corso l'istruttoria da parte dei competenti uffici ministeriali in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento. Si riserva, quindi, di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 29 gennaio scorso, fa presente che, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 8, occorre prevedere che l'organizzazione delle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 3, nonché la promozione delle campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, di cui all'articolo 1, comma 6, abbiano carattere facoltativo e possano, pertanto, essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ritiene, altresì, necessario precisare, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 1, che le iniziative volte a divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione saranno realizzate dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le disposizioni previste dal contratto di programma.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1447, recante istituzione della Giornata nazio-

nale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 8, occorre prevedere che l'organizzazione delle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 3, nonché la promozione delle campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, di cui all'articolo 1, comma 6, abbiano carattere facoltativo e possano, pertanto, essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre precisare, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 1, che le iniziative volte a divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione saranno realizzate dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le disposizioni previste dal contratto di programma;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 8, in termini conformi a quelli comunemente utilizzati nella prassi, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: organizza *con le seguenti:* può organizzare;

All'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: vengono promosse *con le seguenti;* possono essere promosse;

All'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

All'articolo 1, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel richiamare l'attenzione sulla condizione volta a modificare il comma 7 dell'articolo 1, chiede alla rappresentante del Governo se la previsione secondo cui la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sulla base delle disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione, anche a prescindere dalla verosimile assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla medesima previsione, sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altre iniziative poste in essere dalla medesima società concessionaria, con conseguenti disfunzionalità sul piano dei servizi concretamente offerti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO sottolinea come la destinazione, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di eventuali spazi alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione, da attuare comunque nel quadro delle disposizioni previste dal relativo contratto di servizio, riveste carattere meramente facoltativo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sulla medesima questione richiamata dall'onorevole Dell'Olio, non comprende in base a quale valutazione di carattere finanziario si renda necessario specificare che la destinazione di adeguati spazi, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, debba comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal relativo contratto di servizio.

Più in generale, si domanda in termini critici se non sia a questo punto preferibile ipotizzare una sorta di provvedimento definibile « Millegiornate », sulla falsariga del decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe », nel quale riassumere le diverse ed assai numerose proposte di legge volte a prevedere l'istituzione di giornate nazionali sulle più disparate materie, evitando in tal modo diseconomie procedurali nell'organizzazione dei lavori degli organi parlamentari e svolgendo una valutazione unitaria di tali provvedimenti, dei quali sottolinea la sostanziale futilità.

Marco GRIMALDI (AVS), chiarisce in via preliminare la propria intenzione di evitare qualsivoglia strumentalizzazione su un tema delicato quale quello dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione, anche alla luce del fatto che, nel conflitto in corso nella striscia di Gaza, nel quale si assiste a una carneficina da parte di un aggressore, hanno perso la vita anche numerosi operatori dell'informazione. Fa presente, tuttavia, che non ritiene che la presentazione di un progetto di legge volto a istituire una specifica giornata nazionale possa costituire un intervento normativo adeguato ad affrontare il tema, meritevole della massima attenzione.

Da un punto di vista più generale, si sente di rivolgere un appello trasversale ai componenti della Commissione affinché da ora in avanti tale organo si dichiari indisponibile a esaminare ulteriori progetti di legge aventi ad oggetto l'istituzione di giornate celebrative nazionali, che – a differenza di altri provvedimenti pure all'ordine del giorno, quale ad esempio la proposta di legge C. 2067, in materia di riduzione dell'orario minimo di lavoro, in precedenza citata – recano un contenuto normativo estremamente circoscritto.

Ritiene che la Commissione potrebbe promuovere una tale forma di moratoria, che mira a non svilire ulteriormente la funzione legislativa del Parlamento, anche sollecitando la Conferenza dei presidenti di gruppo, al fine di valutare l'opportunità di non procedere alla ulteriore calendarizzazione in Assemblea di tale tipologia di provvedimenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che la Commissione Bilancio non può esimersi dall'esprimere il parere di propria competenza sui profili di carattere finanziario dei provvedimenti per i quali il parere medesimo si renda necessario ai fini dell'esame presso le Commissioni permanenti o, qualora già calendarizzati per l'esame in Aula, presso l'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel condividere le valutazioni da ultimo svolte dal presidente Mangialavori circa il carattere obbligatorio del parere richiesto alla Commissione Bilancio sui provvedimenti sottoposti al suo esame, condivide tuttavia, su un piano più generale, l'assunto formulato dal deputato Grimaldi, impegnandosi a promuovere una riflessione in tal senso nell'ambito del proprio gruppo parlamentare.

Daniela TORTO (M5S), nel condividere la necessità di ridurre al minimo il ricorso a provvedimenti istitutivi di nuove giornate celebrative e impegnandosi a sensibilizzare il proprio gruppo di appartenenza in tal

senso, richiama, tuttavia, la discussione svoltasi nella seduta di ieri presso la Commissione Bilancio sulla proposta di legge C. 1296, volta a istituire la giornata nazionale per il divertimento in sicurezza, al fine di sottolineare come, diversamente da quanto sembrava emerso dalla predetta discussione, tale iniziativa sia mossa, in realtà, dalla volontà di commemorare un incidente occorso l'8 dicembre 2018 in una località della regione Marche in cui sei ragazzi persero la vita in una discoteca in occasione di un concerto. Fa presente, infine, come presso il Senato della Repubblica la medesima proposta di legge, di iniziativa di senatori del gruppo M5S, sia stata comunque sottoscritta anche da componenti del gruppo di Fratelli d'Italia e sia stata votata in maniera trasversale da tutte le forze politiche presenti in quel ramo del Parlamento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), ricollegandosi all'intervento della deputata Torto, ritiene comunque necessario che sulla proposta di legge C. 1296, recante l'istituzione della giornata nazionale per il divertimento in sicurezza, sia svolto un supplemento di riflessione, anche al fine di valutare una diversa data per la sua celebrazione, posto che quella dell'8 dicembre coincide con una festività religiosa fortemente sentita nel Paese.

Daniela TORTO (M5S) evidenzia che la citata proposta di legge C. 1296 è stata approvata in modo sostanzialmente unanime dal Senato della Repubblica, fermo restando che in questo ramo del Parlamento potranno valutarsi le modifiche del testo che le diverse forze politiche dovessero ritenere opportune.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano.
Atto n. 247.
(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del Provveditore interregionale *pro tempore* per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna a Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano, in sostituzione del Commissario straordinario nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

A tale riguardo, segnala che l'attuale perimetrazione degli interventi oggetto di commissariamento consegue alle modifiche apportate al provvedimento da ultimo citato dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, 14 aprile 2022 e 9 maggio 2022, che a vario titolo hanno inciso sull'individuazione delle opere affidate alla competenza del Commissario straordinario *de quo*. Rileva che, come si evince dall'Allegato 1 al presente schema di decreto, il costo stimato per la

riorganizzazione dei presidi di sicurezza nella città di Bologna è pari a 10,668 milioni di euro, mentre il costo stimato per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza nella città di Milano è pari a 9,4 milioni di euro. Fa presente che, in entrambi i casi, gli interventi risultano già interamente finanziati con le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 e che il costo stimato per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano è invece quantificato in 70 milioni di euro.

Segnala che, come evidenziato nelle premesse del provvedimento e ribadito nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, la nomina di un nuovo Commissario straordinario, in sostituzione del precedente, è motivata dall'esigenza di coordinare in maniera sinergica i vari procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione delle opere interessate, con particolare riguardo all'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti e affidamento ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano, quale opera rientrante negli interventi previsti dal PNRR, e tiene conto, altresì, dell'intervenuto avvicendamento nell'incarico di Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna.

Tutto ciò considerato, ricorda che il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, che, con riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici, ovvero di procedere, con le medesime modalità, alla sostituzione degli stessi, in presenza di sopravvenute ragioni soggettive od oggettive.

Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame reca la nomina del Provveditore interregionale *pro tempore* per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, in sostituzione del precedente Commissario. Evidenzia che i predetti interventi afferiscono, come sopra detto, alla riorganizzazione dei presidi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e ai lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano.

Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 prevede, inoltre, che al nuovo Commissario straordinario siano applicate le disposizioni dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 e 9 maggio 2022.

Al riguardo, rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 all'articolo 2 stabilisce, da un lato, che il Commissario straordinario si avvalga, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna e, dall'altro, che per il supporto tecnico alle attività connesse alla realizzazione delle opere il Commissario stesso possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Segnala che l'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 reca, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale, per un verso, al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emo-

lumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e, per l'altro, gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono imputati al quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 ha invece stabilito, all'articolo 1, che una quota pari a 200.000 euro annui – aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento – sia destinata a finanziare il supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione delle opere attribuite al Commissario straordinario, fermo restando che l'imputazione della predetta quota, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del suddetto decreto-legge n. 32 del 2019, è comunque posta a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede, infine, che il Commissario straordinario svolga le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto che il provvedimento si inscrive nella cornice finanziaria già delineata dai precedenti provvedimenti che hanno disciplinato il commissariamento e non presenta, pertanto, profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
C. 1805, approvato dal Senato.

Istituzione della giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.
C. 813.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: A.C. 1573-300-1184-1299-1310-1617-A. (La partecipazione al lavoro. Per una *governance* d'impresa partecipata dai lavoratori).

Servizio Bilancio dello Stato	**Governo**
Articoli 1 e 2	
Finalità, oggetto e definizioni del provvedimento	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame definiscono le finalità del provvedimento, volto a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale e programmatico delle norme in esame.	Si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso delle disposizioni in esame.
Articoli 3 e 4	
Partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione e di controllo delle imprese	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, nelle imprese in cui l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in base al sistema dualistico, gli statuti possano	Si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso delle disposizioni in esame.

prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza. Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.	
Articolo 5 *Distribuzione degli utili*	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, sembra prevedere - per altro con una formulazione non sufficientemente chiara - che, per l'anno 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, in caso di distribuzioni ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 182 sia innalzato a 5 mila euro lordi, rispetto ai 3 mila euro lordi previsti dalla legislazione vigente (comma 1). Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1 (comma 3). Ciò premesso, appare necessario che il Governo, da un lato, chiarisca se il significato della disposizione sia quello testé evidenziato, valutando l'opportunità di prevedere una riformulazione della disposizione stessa, anche la fine di renderla coerente con gli effetti finanziari quantificati, dall'altro, fornisca dati ed elementi volti a consentire una verifica degli effetti medesimi a partire dalla base imponibile considerata ai fini della stima, ivi comprese le maggiori entrate valutate in 100.000 euro per l'anno 2027 utilizzate a copertura di quota parte degli oneri ai sensi dell'articolo 15 (*cfr.* la scheda riferita ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 15).	Al riguardo, si fa presente che l'intento della disposizione in esame è quello di ampliare l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, già disciplinata dai commi da 182 a 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), innalzando il relativo limite di importo complessivo dai 3 mila euro lordi previsti dalla legislazione vigente a 5 mila euro lordi al ricorrere di una data condizione, consistente nella partecipazione agli utili in misura non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi. Pertanto, si conferma che anche al verificarsi di questa peculiare fattispecie, disciplinata dal comma 1 dell'articolo in esame, restano ferme le altre disposizioni contenute nei commi 182-189 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015, ed in particolare sia quella che circoscrive l'applicazione della disciplina agevolativa entro precisi limiti di settore e di reddito (comma 186) sia quella, coincidente con il successivo comma 2 dell'articolo in esame, che rinvia alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette al fine di regolare le fasi dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso inerenti all'imposta sostitutiva (comma 185). Ciò premesso, al fine di chiarire in maniera inequivoca la ratio della disposizione in esame, si propone la seguente riformulazione: - all'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «*1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata nello stesso comma 182 è innalzato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*».

	Si riporta di seguito la relazione tecnica al fine di comprovare l'idoneità della quantificazione degli oneri indicati dall'articolo in esame. **Relazione tecnica** La disposizione prevede, al comma 1, per il solo anno 2025 e in deroga al trattamento fiscale sui premi di produttività, che in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva prevista sui premi è innalzato a 5.000 euro. A legislazione vigente, si precisa che i premi di produttività e le forme di partecipazione agli utili d'impresa corrisposti a lavoratori dipendenti sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 5% per il 2025 (intervento previsto dalla Legge di Bilancio per il 2025), nei limiti di un importo pari a 3.000 euro (ovvero 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), a condizione che il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro. La misura di fatto amplia l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva, prevedendo in presenza di forme di partecipazione agli utili d'impresa la tassazione sostitutiva al 5% con un limite superiore e pari a 5.000 euro. Non essendo disponibili dati di dettaglio sugli utili distribuiti ai dipendenti, si è proceduto ad effettuare elaborazioni sugli archivi delle CU e delle dichiarazioni 770, relativamente all'anno d'imposta 2022, al fine di individuare le società che erogano premi di produttività e nel contempo distribuiscono utili. Sono state considerate le imprese che si ritiene possano rispettare il limite del 10% degli utili attraverso una distribuzione degli stessi ai dipendenti, prevedendo un maggiore importo rispetto a quanto già attualmente erogato come premi di risultato/forme di partecipazione agli utili in conseguenza del maggiore importo massimo per dipendente (5.000 euro rispetto ai 3.000/4.000 euro). Tale maggiore importo, che si ipotizza prudenzialmente venga erogato, è stato preso in considerazione ai fini della valutazione degli effetti finanziari nel limite della metà di quanto già erogato sotto forma di premi di risultato/forme di partecipazione agli utili. Tale assunzione considera sia la circostanza che vi sia ancora un margine disponibile rispetto ai limiti attualmente vigenti per i premi di produttività e sia il limite di 5.000 euro fissato dalla norma in oggetto. Applicando a tali importi la differenza tra l'aliquota media IRPEF (circa il 35% - considerando il maggior importo erogato sempre all'interno del costo del lavoro attuale, escludendo che i datori di lavoro possano incrementarlo) e la tassazione sostitutiva del

<table>
<tr>
<td></td>
<td>5%, si stima una perdita di gettito Irpef di circa - 49,0 milioni di euro e di circa 0,5 milioni di euro e 0,3 milioni di euro rispettivamente come minore addizionale regionale e comunale IRPEF.
Di seguito gli effetti finanziari:
<table>
<tr><th></th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr>
<tr><td>Irpef</td><td>-49,0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Addizionale regionale</td><td></td><td>-0,5</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Addizionale comunale</td><td></td><td>-0,3</td><td>0,1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>-49,0</td><td>-0,8</td><td>0,1</td><td>0</td></tr>
</table>
in milioni di euro</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Articolo 6
Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori</td>
</tr>
<tr>
<td><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme recano la disciplina dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, prevedendo la possibilità che tali piani individuino gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società e attribuiscano azioni in sostituzione di premi di risultato, che – qualunque ne sia il valore e indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR – non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento per i premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208[1]. Viene, altresì, precisato che, per l'anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare (comma 1). Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1 (comma 2).
Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a consentire una verifica delle minori entrate derivanti dalla</td>
<td>Al riguardo, al fine di non determinare maggiori oneri di quelli stimati nella relazione tecnica sotto riportata, che potrebbero derivare dalla disapplicazione dei limiti di settore e di reddito di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), occorre riformulare il comma 1 nel modo di seguito riportato:
- all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 184-bis» con le seguenti: «commi da 184-bis a 189».

Si riporta di seguito la relazione tecnica al fine di comprovare l'idoneità della quantificazione degli oneri indicati dall'articolo in esame.
Relazione tecnica
La disposizione in esame stabilisce che per il 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite agli stessi, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per un ammontare pari al 50 per cento. La legislazione vigente prevede una tassazione con aliquota del 26 per cento.
Sulla base di informazioni acquisite presso operatori di settore risulta che il numero di dipendenti coinvolti in Italia in piani di azionariato diffuso è pari a 108.000 soggetti. In assenza di dati circa l'ammontare dei dividendi in parola, si ipotizza un ammontare medio degli stessi pari al limite previsto pari a 1.500 euro, per un ammontare complessivo di dividendi agevolati di circa 162 milioni di euro.</td>
</tr>
</table>

[1] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184-bis, lettera *c)*, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), tali azioni, qualunque ne sia il valore e indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento per i premi di risultato.

<table>
<tr><td>norma in esame, a partire dalla base imponibile considerata ai fini della stima.</td><td>Applicando l'aliquota vigente del 26 per cento al 50 per cento di detto ammontare, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -21 milioni di euro.
Si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:
<table><tr><th></th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>Imposta sostitutiva</td><td>-21</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>in milioni di euro</td></tr>
<tr><td colspan="2">Articoli 7 e 8
Partecipazione dei lavoratori ai piani di miglioramento e di innovazione dei processi produttivi e dei servizi nonché all'organizzazione delle imprese</td></tr>
<tr><td><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le aziende possano promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche finalizzate a proporre piani di miglioramento e di innovazione dei processi produttivi e dei servizi e dell'organizzazione del lavoro e possano prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, figure di referenti in ambiti legati al welfare. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le disposizioni in esame appaiono di carattere discrezionale e di contenuto ordinamentale.</td><td>Si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso delle disposizioni in esame.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Articoli da 9 a 11
Partecipazione dei lavoratori alle procedure di consultazione</td></tr>
<tr><td><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano la partecipazione dei lavoratori alle procedure di consultazione. A tal fine, si prevede che nelle imprese, nell'ambito di apposite commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Nell'ambito delle procedure di consultazione, si prevede che in caso di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente per ottenere un suo pronunciamento.</td><td>Si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso delle disposizioni in esame.</td></tr>
</table>

In proposito, non si formulano osservazioni, atteso che le disposizioni appaiono di carattere discrezionale e di contenuto ordinamentale.	
Articolo 12 *Formazione dei rappresentanti dei lavoratori*	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue per i rappresentanti facenti parte delle commissioni di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4. I corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. In proposito, non si formulano osservazioni, atteso che le disposizioni in esame coinvolgono solo le imprese che discrezionalmente prevedono la partecipazione dei lavoratori agli organismi di cui agli articoli 3 e 4 e che attivano le commissioni paritetiche di cui all'articolo 7, potendosi in tale prospettiva avvalere dei fondi sopramenzionati in presenza delle occorrenti disponibilità.	Si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso della disposizione in esame.
Articolo 13 *Istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori*	
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL. In particolare, sono disciplinate la composizione - consistente in diciassette componenti dei quali uno in rappresentanza del CNEL e uno in rappresentanza del Ministero del lavoro - la nomina e le funzioni della Commissione. Le norme, prive di autorizzazioni di spesa, non sono assistite dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti comunque denominati né da una clausola di invarianza finanziaria. In proposito, andrebbe chiarito se dal funzionamento della Commissione derivino nuovi o maggiori oneri, sia in relazione ad emolumenti e rimborsi spese per i componenti sia in relazione alle spese di funzionamento per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di partecipazione dei lavoratori, ad esempio riferite a locali, attrezzature, personale di segreteria ecc. In caso affermativo,	Al riguardo, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti dall'erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a favore dei componenti la Commissione o di partecipanti alle relative riunioni nonché da spese di funzionamento e di segreteria per le attività di supporto al predetto organismo, occorre apportare all'articolo in esame la modifica di seguito indicata: - all'articolo 13, comma 1, capoverso «*Art. 17-bis*», dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «*6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione il CNEL provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*».

tenuto conto che la Commissione è istituita presso il CNEL, che è organo di rilievo costituzionale dotato di autonomia finanziaria, ma comunque incluso nel perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione, andrebbe chiarito se il CNEL stesso possa sostenere detti oneri nell'ambito delle risorse proprie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La richiesta appare opportuna anche perché, nella legislazione recente, da un lato, una misura che ha consentito nuove assunzioni presso il CNEL (articolo 10 del decreto-legge n. 19 del 2024, che ha autorizzato l'assunzione di 1 unità dirigenziale e di 1 non dirigenziale) è stata oggetto di specifica quantificazione e copertura per le relative maggiori spese correnti, dall'altro, invece, la reintroduzione dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno al presidente e ai consiglieri del CNEL (commi 705-708 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018) è stata considerata priva di effetti finanziari e in particolare (comma 708), alla sua attuazione si sarebbe provveduto "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze". Risulta dunque utile chiarire se gli oneri afferenti la neoistituita Commissione possano essere posti a carico della dotazione del CNEL.	
Articolo 14 *Applicabilità alle società cooperative*	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame includono le società cooperative tra i soggetti cui si applica la legge in esame. In proposito, non si formulano osservazioni ferme restando le osservazioni formulate in merito agli articoli 5 e 6.	Si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso della disposizione in esame.
Articolo 15 *Copertura finanziaria*	
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato in ordine all'articolo 5 per quanto riguarda le maggiori entrate di 100.000 euro per l'anno 2027 utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dal rifinanziamento, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alla relazione tecnica, sopra riportata, relativamente all'articolo 5.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa. **In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 800.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024). In proposito, si rileva che il citato comma 457 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari alla dotazione prevista dalla legge di bilancio per il 2025. In proposito, nel prendere atto che l'utilizzo del Fondo è conforme alle finalità per le quali esso è stato istituito, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 15 incrementa il medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 207 del 2024 di 100.000 euro per l'anno 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5. Al riguardo, fermo quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.	In merito ai profili di copertura finanziaria, si concorda con il Servizio Bilancio. Nulla da osservare ai fini dell'ulteriore corso della disposizione in esame.